



Comune di Nave

Provincia di Brescia
Via Paolo VI^ n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Nave, 1 giugno 2020

Prot. 7794 – 6.1 – 09/2019

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i (D.Lgs. 152/2006);

VISTI altresì i “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12*” di cui all'Allegato I alla parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (L.R. 12/2005);
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- gli Ulteriori adempimenti di disciplina approvati da parte della Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. 12/2005, dcr 351/2007) di approvazione dell'allegato 1U – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) per varianti al piano dei servizi e piano delle regole, approvato con DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Nave è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 11.03.2012, n.12 ed entrato in vigore in data 15.05.2013 B.U.R.L. n.20 – Serie Avvisi e Concorsi, in data 15.05.2013, modificato con variante n.1, n.2 e 3 approvate rispettivamente con delibere di C.C. n.59 del 29.11.2013, n.31 del 22.07.2014 e n.16 del 31.03.2016 e pubblicate sul B.U.R.L ai fini della loro efficacia ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. sopra richiamata.

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2018 con la quale sono state definite le linee guida per la redazione della Variante al PGT del Comune di Nave, individuando gli obiettivi atti a migliorare l'uso delle risorse territoriali al fine di pianificare uno sviluppo programmato nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio con attenzione alle necessità di chi vi abita;

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2018 con cui è stata prorogata la validità e i contenuti del Documento di Piano del vigente PGT, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014 n. 31, come modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 03/09/2018 con cui è stata avviato il procedimento relativo alla redazione degli atti di revisione del vigente PGT unitamente alla valutazione ambientale strategica, con relativo e contestuale avvio del procedimento di VAS ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 12/2005, con individuazione dei soggetti interessati e modalità di consultazione, comunicazione ed informazione e l'individuazione del percorso metodologico e l'individuazione dell'Autorità Proponente, rappresentata dal Comune di Nave nella persona del Sindaco, dell'Autorità Procedente nella persona del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Nave, e l'Autorità Competente nella persona del responsabile dell'area urbanistica ed edilizia del Comune di Nave;

RICHIAMATI ALTRESI':

- l'art. 8-bis della L.R. n. 12/2005 che prevede l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana di cui all'art. 8 comma 2, lettera C- *quinquies*;
- l'art. 40 – bis, comma 1, della L.R. n. 12/2005 che prevede che i Comuni individuino con deliberazione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante *'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali* gli immobili dismessi da oltre 5 anni che causano criticità per la salute, sicurezza idraulica, sicurezza strutturale, inquinamento e degrado ambientale e urbanistico- edilizio;
- il comma 4 dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005 ai sensi del quale la deliberazione consiliare, di cui al comma 1 del medesimo articolo, attesta l'interesse pubblico al recupero degli immobili individuati, anche con procedimento di deroga ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005;
- l'art. 40 della L.R. n. 12/2005 che consente, in deroga, il mutamento della destinazione d'uso.

ATTESO CHE con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/05/2020 è stato avviato il procedimento di individuazione ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. 11/03/2015 n. 12, degli immobili dismessi da oltre 5 anni che causano criticità;

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Nave, in Via Sorelle Minola, è presente un complesso immobiliare c.d. "Ex Trafilerie" classificato el vigente PGT in zona RCV 01 ambito di riconversione residenziale – commerciale (art. 39 NTA), area che, ai sensi del vigente PGT, ha destinazione urbanistica residenziale;

RIBADITO CHE la suddetta area è identificata catastalmente al NCTR come segue

NCEU

Immobile	Fg	mappale	sub.	categoria	Rendita C.	destinazione
1	29	121	1	D/1	8160,02	Capannone
2	29	121	2	A/10	970,94	Uffici

3	29	121	3	A/3	127,82	Appartamento
4	29	121	4	A/3	156,23	Appartamento
5	29	121	5	C/2	167,85	Deposito
6	29	121	6	F/1	AREA URBANA	Parcheggio

NCTR

Immobile	Fg	mappale	sub.	categoria
1	29	352		SEM.IRRIG.

ATTESO CHE il complesso immobiliare:

- si presenta in pessimo stato di manutenzione e conservazione;
- risulta ubicato in un sito inquinato dalla presenza di scorie di acciaieria;
- è inserito in un tessuto esclusivamente residenziale in cui l'impianto urbanizzativo è tipico di un'edilizia residenziale caratterizzata da singoli blocchi edilizi tipici degli insediamenti di completamento degli anni '60 -'80.

CONSIDERATO CHE l'ambito si presenta privo dei servizi urbanizzativi primari e distribuito lungo 2 assi stradali di sezione ridotta ed a fondo cieco. La viabilità si attesta, a sua volta, su Via Sorelle Minola che costituisce l'asse distributivo di una più ampia zona a destinazione prevalentemente residenziale;

VALUTATO CHE il riuso degli immobili "ex trafilerie Nave" con destinazioni produttive creerebbe forti criticità in termini di:

- sicurezza della viabilità in quanto essa non sarebbe in grado di sostenere in maniera idonea il traffico indotto da una attività produttiva;
- sicurezza della mobilità dolce in quanto non si riscontrano le condizioni per ottenere percorrenze protette;
- incompatibilità tra le classi della zonizzazione acustica in quanto l'area produttiva è immediatamente confinante con le abitazioni.

CONSIDERATO CHE gli edifici sono dismessi da più di cinque anni e si presentano in condizioni di degrado manutentivo;

RIBADITO CHE gli edifici si presentano in cattivo stato di manutenzione e necessitano di interventi di adeguamento sismico, adeguamenti che l'attuale stato di fallimento non è assolutamente in grado di garantire;

RITENUTO CHE le suddette problematiche causano forti criticità di inquinamento, degrado ambientale ed urbanistico edilizio in alcun modo superabili;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica edilizia n. 210 dell'11/05/2020 con la quale sono state espresse le ragioni della individuazione dell'area denominata Ex Trafilerie quale immobile dismesso da più di 5 anni che causa criticità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis della L.R. 12/2005;

CONSIDERATO che tale Determinazione è stata notificata al Dott. Pierfranco Aiardi, Curatore del fallimento “*Trafilerie Nave spa*” il quale ha il compito di provvedere all’amministrazione del patrimonio fallimentare e la facoltà di compiere tutte le operazioni della procedura fallimentare stessa, sotto la vigilanza del Giudice Delegato;

PRESO ATTO che il Dott. Aiardi, con nota acquisita al protocollo del Comune di Nave n. 7044 del 15.05.2020, ha dichiarato di non opporsi alla individuazione del bene quale immobile dismesso da più di 5 anni che causa criticità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 bis comma 1 della L.R. 12/2005;

RIBADITO CHE:

- ai sensi del comma 4, secondo capoverso, dell’art. 40 bis L.R. 12/2005: “*La deliberazione di cui al [comma 1](#) attesta l’interesse pubblico al recupero dell’immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell’eventuale procedimento di deroga ai sensi dell’[articolo 40](#)”;*
- il concetto di deroga alla previsione del PGT viene rimarcato dal successivo comma 10 che testualmente prevede che” *Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.*”;

ATTESO CHE, come stabilito dall’art. 40 comma 2 della L.R. 12/2005, la deroga può riguardare anche il cambio di destinazione d’uso in servizi pubblici conformemente all’obiettivo che si è posto l’Amministrazione Comunale relativamente all’area delle “ex trafilerie”;

RIBADITO, quindi, che la disciplina *de qua* consente all’Amministrazione Comunale di Nave di recuperare l’immobile dismesso in parola al fine di perseguire i propri obiettivi di pubblico interesse, anche apportando un cambiamento di destinazione d’uso;

RITENUTO CHE la variante al piano delle regole per l’area denominata Ex Trafilerie Nave e riguardante la classificazione della medesima come area SP – Aree per attrezzature amministrative, culturali, sociali e ricreative in luogo della attuale destinazione RCV01 – Ambito di riconversione a carattere residenziale/commerciale, possiede la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

- non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
- è volta alla specifica dell’originaria previsione del PdS, inerente le aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, identificate dal piano vigente, individuando nello specifico le destinazioni varie a secondo dell’uso previsto;

RITENUTO ALTRESI’ CHE la medesima variante interessa il patrimonio edilizio esistente già utilizzato, senza introdurre incremento di consumo di suolo e/o peso insediativo e senza ridurre le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;

VERIFICATO che i possibili effetti significativi sull’ambiente indotti dalle modifiche de quo al Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi costituiscono variante esclusivamente a carattere locale,

in quanto le modifiche introdotte non determinano influenze sostanziali per gli strumenti pianificatori a carattere sovraordinato;

CONSIDERATI gli effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dalla variante in oggetto;

VALUTATO CHE non sono rilevabili:

- possibili interferenze con siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sia in funzione dell'entità della variante, sia in quanto non presenti nel territorio comunale;
- eventuali problemi ambientali e/o per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- potenziali impatti negativi e/o caratteri cumulativi degli impatti;
- impatti di natura transfrontaliera e/o estensione nello spazio;
- incidenze sulle matrici ambientali;
- rischi per la salute umana e/o per l'ambiente
- criticità e/o vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale o del patrimonio culturale;

VALUTATO, altresì, che è stato approvato il progetto di bonifica dell'area presentato in data 11/04/2017 con la procedura di cui al D.Lgs. 152/2006, previa convocazione di conferenza dei servizi svoltasi ai sensi di quanto previsto dall' art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. come da verbale redatto in data 08 luglio 2017 prot. 8383 e agli atti del Comune di Nave;

RICHIAMATI l'art. 6 comma 3 e l' art.12 comma 6 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO che non emergano potenziali impatti negativi, né effetti significativi a livello comunale e/o sovracomunale che possano interferire sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana o tali da alterare a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali.

Per quanto sopra premesso, esposto e considerato

DECRETA

ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n.VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, **di non assoggettare alla valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità alla VAS la variante al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT del Comune di Nave, volta alla classificazione dell'area denominata ex trafilerie sopra identificata come area SP – Aree per attrezzature amministrative, culturali, sociali e ricreative in luogo della attuale destinazione RCV01 – Ambito di riconversione a carattere residenziale/commerciale con le specifiche destinazioni e alle seguenti condizioni:**

nel caso in cui l'applicazione della variante al PdS e al PdR, oggetto della presente valutazione, interessi immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I del D.Lgs. 42/2004, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento delle attività di rigenerazione e di recupero del complesso immobiliare secondo gli obiettivi fissati dall' Amministrazione Comunale, sarà subordinato al parere preventivo della competente Soprintendenza di Brescia e Bergamo, precisando che l'immobile oggetto di variante ha meno di 70 anni ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.

Di dare atto e precisare che le indicazioni e prescrizioni impartite dovranno essere recepite secondo quanto specificato.

Di provvedere alla pubblicazione presso l'albo pretorio e sul sito web ufficiale del comune di Nave, nonché sul sito web di Regione Lombardia SIVAS del presente decreto, ed alla trasmissione in copia del medesimo ai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.

Nave, 1 giugno 2020

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
(geom. Giansanto Caravaggi)

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS
(arch. Davide Datteri)